



RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sommario 2/2026

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Bindia,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortolotto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Bindia,
P. Bisi, C. Callegaro, A. Forte,
A. Olivetti, M. Paderno,
R. Redeghieri, A. Sterli,
E. Valcarenghi, L. Vannoni, S. Zanon

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 20.01.2026

- Opinione** - Legge di Bilancio 2026: le misure per il welfare e la conciliazione vita lavoro **4**

Legislazione

Novità	- Novità Irpef dalla legge di Bilancio 6
	- Sostegno alla genitorialità nella legge di Bilancio 2026 8
	- Incentivi alle assunzioni dalla legge di Bilancio 2026 10
	- Novità pensionistiche 2026 12
	- Conversione in legge del decreto Sicurezza 18

Prassi

Agenzia Entrate	- Chiarimenti su tracciabilità spese di trasferta 20
Inps	- Precisazioni Inps sui nuovi permessi aggiuntivi per patologie oncologiche 24
	- Conguaglio contributivo anno 2025 28
	- Domanda di esonero contributivo per la parità di genere 34
Inail	- Autoliquidazione Inail 2025/2026 38
	∅ - Incentivi bando Isi 2025 46

Pratica d'ufficio

Adempimenti	- Saldo dell'imposta sostitutiva 2025 sulla rivalutazione del Tfr 48
Agevolazioni	- Incentivi 2026 all'assunzione di donne nei settori con tasso di disparità superiore al 25% 50
Strumenti	- Interessi legali dal 2026 52
	- Coefficienti per la rivalutazione del Tfr 54
Contratti	- Dirigenti del terziario 56

Rubriche

Scadenzario	- Adempimenti mese di febbraio 2026	60
Notizie in breve		62
Note a sentenze	- Ambiente stressogeno e risarcimento del danno	63
Chiarimenti ministeriali	- Nozione di luogo di lavoro	64



Salix lappum

Noto come salice lanuginoso o salice della Lapponia, *Salix lappum* è originario della Siberia occidentale e delle regioni settentrionali dell'Europa, comprese la Scozia e le aree scandinave all'interno del circolo polare artico; un suo parente stretto, *S. helvetica*, si trova nelle Alpi.

È un arbusto deciduo, densamente ramificato, non più alto di 1,5 m, con foglie di colore verde oliva, lanuginoso nella parte superiore e grigio-verde lanoso in quella inferiore, ellittico-oblunghe o lanceolate. Gli amenti sono argentei con antere dal giallo al rosso e compaiono in primavera, poco prima o durante l'inizio del germogliamento, come spesso accade in molte specie di salice.

La fioritura precoce è consentita dai nutrienti immagazzinati nei tessuti legnosi e nelle grandi gemme a fiore, cosicché queste costituiscono un importante alimento invernale per il gallo cedrone. La precocità della fioritura costituisce una risorsa essenziale per gli impollinatori in un periodo in cui pochissime altre piante sono in fiore.

L'habitat prediletto è quello dei siti aperti e umidi, margini di paludi, rive di corsi d'acqua e rive di laghi.

Così, ammesso che si riesca a trovare in commercio, se avete una zona dove è facile che si accumuli un eccesso di acqua, anziché drenarla, potrete mettere a dimora il salice lanuginoso, una macchia di grigio-verde chiaro in contrasto con il verde dei prati sortumosi.

Marco Fabbri

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

*Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST
Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica*

NOVITÀ PENSIONISTICHE 2026

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- NOVITÀ 2026 DALLA LEGGE DI BILANCIO
- RINNOVO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2026

L. 30.12.2025, n. 199 - Circ. Inps 19.12.2025, n. 153

Anche la nuova legge di bilancio per il 2026 (L. 199/2025), ha avuto attenzione alla materia pensionistica.

In maniera specifica, la manovra interviene sul meccanismo di adeguamento dei requisiti alla variazione della speranza di vita: il prossimo adeguamento, previsto dal 2027, è applicato per il solo 2027 nella misura di 1 mese, mentre trova applicazione per intero dal 1.01.2028 (nella misura stimata di 3 mesi) (art. 1, c. 185 e ss.). In parallelo per platee tipizzate, lavoratori gravosi e usuranti, nonché lavoratori precoci "gravosi/usuranti", è prevista una deroga mirata che per il 2027 sterilizza l'incremento di cui al c. 185 ai fini del requisito anagrafico di vecchiaia e del requisito contributivo di anticipata, a condizione che al momento del pensionamento gli interessati non godano già dell'APE sociale. L'APE sociale, a sua volta, è prorogata fino al 31.12.2026 per i soggetti che maturino i requisiti entro tale data, mentre non sono state rinnovate quota 103 e opzione donna.

Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è previsto un incremento aggiuntivo dei requisiti pensionistici inferiori all'AGO: 1 mese nel 2028, 1 mese nel 2029 e 1 mese dal 2030.

Sul versante delle prestazioni minime, dal 1.01.2026, è disposto un incremento strutturale delle maggiorazioni sociali (c.d. "incremento al milione"), di cui beneficiano i pensionati di età pari o superiore a 70 anni e gli invalidi civili totali maggiorenni, con aumento dell'importo mensile da € 588 a € 608 per 13 mensilità e contestuale adeguamento del limite di reddito individuale per l'accesso al beneficio, innalzato da € 7.644 a € 7.904 annui.

In materia di incentivazione al posticipo del pensionamento, è esteso al 2026 il cd. "Bonus Maroni", che consente al lavoratore che maturi i requisiti per la pensione anticipata entro il 31.12.2026 di optare per la rinuncia all'accreditamento della quota IVS a proprio carico e di ricevere in busta paga l'importo corrispondente, non imponibile ai fini Irpef.

È inoltre, disposto l'aggiornamento, con dm MLPS-MEF sentito Inps entro 90 giorni, delle tabelle per la rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962.

Particolare attenzione è, infine, riservata alla previdenza complementare: è abrogata la facoltà di computare, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia nel sistema contributivo, il valore teorico di una o più rendite complementari, con conseguente ripristino della rilevanza della sola pensione obbligatoria ai fini della verifica delle soglie. Inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta 2026 è innalzato a € 5.300 (da € 5.164,57) il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare, con decorrenza operativa dal 1.07.2026.

SCHEMA DI SINTESI

PRINCIPALI NOVITÀ 2026

Pensioni per soggetti disagiati	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 1.01.2026, aumenta (da € 8 a € 20 mensili) l'importo dell'incremento delle maggiorazioni sociali per le pensioni delle persone in condizioni di disagio. • Conseguentemente, aumenta da € 104 a € 260 annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento non è riconosciuto.
Adeguamento requisiti accesso al pensionamento	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • È sterilizzato l'aumento di tre mesi dell'età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. • Per le restanti categorie di lavoratori, l'aumento sarà di 1 solo mese nel 2027 e di 2 mesi nel 2028. • Per il personale militare delle forze armate, inclusi carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco è previsto dal 1.01.2028, oltre all'aumento generale, l'incremento di 1 mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 dei requisiti per il pensionamento. • Per i dipendenti del pubblico impiego, a partire dal 2027, la liquidazione del trattamento di fine rapporto sarà anticipata di 3 mesi per effetto della riduzione da 12 a 9 mesi del termine entro cui l'ente erogatore deve provvedere al pagamento.
Previdenza complementare	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1.07.2026, scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all'assunzione. • La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo Inps è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti. Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all'anno precedente inferiore ai 60 dipendenti.

NOVITÀ 2026 DALLA LEGGE DI BILANCIO - ART. 1, L. 30.12.2025, N. 199

APE SOCIALE*Art. 1, cc. 162-163*

- Prorogata fino al 31.12.2026 l'applicazione dell'APE sociale di cui all'art. 1, cc. 179-186, L. 232/2016, in favore dei soggetti che, al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi, si trovano in una delle condizioni previste dal c. 179, lett. a)-d).
- Estensione al 2026 delle finestre procedurali per la presentazione delle domande e la relativa clausola di salvaguardia nei limiti delle risorse (art. 1, c. 165 L. 205/2017).
- L'APE sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, fatta eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di € 5.000 lordi annui.

INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN CONDIZIONI DISAGIATE*Art. 1, c. 179*

- **Misura**
 - A decorrere dal 1.01.2026, è incrementato di € 20 mensili l'importo delle maggiorazioni sociali di cui all'art. 38, c. 1 L. 448/2001, portandolo da € 588 a € 608 euro mensili per 13 mensilità.
 - Contestualmente, aumenta di € 260 il limite di reddito annuo individuale per l'accesso al beneficio, che passa da € 7.644 a € 7.904.
 - Si ricorda che la maggiorazione sociale (c.d. "incremento al milione") integra il trattamento pensionistico base, per 13 mensilità, a favore di soggetti in condizioni economiche disagiate, titolari di trattamenti pensionistici previdenziali o assistenziali.
- **Beneficiari**
 - Ne beneficiano: i pensionati di età pari o superiore a 70 anni, titolari di pensioni a carico dell'AGO, dei fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, comprese le pensioni ai superstiti, nonché di assegno o pensione sociale; i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordomuti, titolari di pensione (art. 38, c. 4 L. 448/2001, come interpretato alla luce della sentenza Corte cost. n. 152/2020, che ha esteso il beneficio agli invalidi civili totali maggiorenni eliminando il requisito dei 60 anni).

La L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), art. 1, c. 178, aveva previsto, in via transitoria, un incremento di € 8 mensili per il solo anno 2025, con un corrispondente aumento di 104 euro del limite reddituale annuo. L'incremento strutturale di € 20 mensili dal 2026 assorbe i predetti 8 euro transitori, determinando una variazione "incrementale" di € 12 mensili rispetto ai livelli del 2025.

NORMA DI ADEGUAMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA DEI VIGILI DEL FUOCO*Art. 1, cc. 180-184*

- Per il personale militare delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), del Corpo della guardia di finanza, nonché per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si dispone, in via aggiuntiva a quanto previsto dai cc. da 185 a 194, fermo quanto stabilito dal c. 181, un incremento dei requisiti di accesso al pensionamento che risultino inferiori a quelli vigenti nell'AGO, pari a 1 mese per il 2028, 1 ulteriore mese per il 2029 e 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030.
- Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del predetto incremento non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri. Un DPCM individuerà le specifiche professionalità per le quali, in ragione della peculiarità dell'impiego, l'ulteriore incremento di cui al c. 180 possa non trovare applicazione ovvero applicarsi parzialmente.
- È stato incrementato, il fondo istituito nello stato di previsione del MEF in relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a sostenere provvedimenti di progressiva perequazione del relativo regime previdenziale mediante misure compensative.

ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO ALLA VARIAZIONE DELLA SPERANZA DI VITA*Art. 1, cc. 185-190*

- **Misura e decorrenza**
 - Limitato, per il solo anno 2027, l'incremento di 3 mesi dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento, determinato con decreto direttoriale MEF-MLPS ai sensi dell'art. 12, c. 12-bis D.L. 78/2010 (L. 122/2010), applicandolo nella misura ridotta di 1 mese; è confermata, tuttavia, l'applicazione dell'incremento integrale a decorrere dal 1.01.2028.
- **Dipendenti pubblici**
 - Per i lavoratori delle PP.AA. di cui agli artt. 1, c. 2, e 70, c. 4, D. Lgs. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca che, nel 2027, perfezionano i requisiti pensionistici ridotti di cui al primo periodo, dispone che le indennità di fine servizio comunque denominate (TFS/TFR), di cui all'art. 3, D.L. 79/1997 (L. 140/1997), siano corrisposte nel momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione secondo l'art. 24, D.L. 201/2011 (L. 214/2011), applicando la disciplina vigente in materia di liquidazione del TFS/TFR. In sostanza, il pensionamento "anticipato" per effetto dell'attenuazione dell'adeguamento nel 2027 non anticipa anche il pagamento del TFS/TFR, che resta agganciato alla prima data utile che si sarebbe determinata applicando i requisiti ordinari, con i relativi termini di pagamento.

**ADEGUAMENTO
DEI REQUISITI
DI ACCESSO
AL PENSIONAMENTO
ALLA VARIAZIONE
DELLA SPERANZA
DI VITA
(segue)**

Art. 1, cc. 185-190

**CORRESPONDENCIA
TFS/TFR NEL PUBBLICO
IMPIEGO AGGANCIATA
AL “DIRITTO TEORICO”
SECONDO LE REGOLE
ORDINARIE
Art. 1, c. 191**

**INCREMENTO DELLA
COPERTURA FINANZIARIA
PER I LAVORATORI
PRECOCI ESCLUSI
DALL’INCREMENTO
DEI REQUISITI
Art. 1, c. 192**

**INCREMENTO DELLA
COPERTURA FINANZIARIA
PER I LAVORATORI
ADDETTI A MANSIONI
USURANTI
Art. 1, c. 192**

• Esclusioni

- Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che si trovano in una delle condizioni soggettive individuate al c. 187, è esclusa l’applicazione dell’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al c. 185, sia ai fini del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sia ai fini del requisito contributivo per la pensione anticipata, previsti dall’art. 24, cc. 6 e 10, del D.L. 201/2011 (l. 214/2011).
- L’esclusione dall’incremento opera, nel 2027, per i lavoratori che rientrano in una delle seguenti fattispecie, a condizione di possedere almeno 30 anni di anzianità contributiva:
 - .. lavoratori dipendenti addetti a una delle professioni “gravose” di cui all’al. B L. 205/2017, che abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero per almeno 6 anni negli ultimi 7;
 - .. lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti) individuate dall’art. 1, c. 1, lett. a), b), c) e d), D. Lgs. 67/2011.
- L’incremento dei requisiti non si applica, con riferimento al requisito contributivo ridotto previsto per i lavoratori precoci di cui all’art. 1, c. 199, L. 232/2016, limitatamente ai soggetti rientranti nella lett. d) del medesimo comma: addetti ad attività gravose di cui all’allegato E della L. 232/2016 ovvero che soddisfano le condizioni di cui all’art. 1, cc. 1, 2 e 3, del D. Lgs. 67/2011 (lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).

Estendendo così anche al 2027 la sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti), ai fini del riconoscimento dei requisiti agevolati per l’accesso al pensionamento.

**• Beneficiari
di ape sociale**

- La deroga all’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico prevista dal comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, risultano beneficiari dell’indennità di anticipo pensionistico (APE sociale); per tali soggetti continua ad applicarsi l’ordinario meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.

- Per i lavoratori delle PP.AA. di cui agli artt. 1, c. 2, e 70, c. 4 del D. Lgs. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca che soddisfano le condizioni di esclusione dall’incremento previste dai commi 186-190, dispone che le indennità di fine servizio comunque denominate (TFS/TFR), di cui all’art. 3 del D.L. 79/1997 (l. 140/1997), siano corrisposte nel momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione secondo l’art. 24 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011), applicando la disciplina vigente in materia di liquidazione.

- È incrementata l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 203, della l. 232/2016, al fine di garantire la sostenibilità della deroga per i lavoratori precoci di cui al c. 188.

- È incrementata la dotazione del Fondo per il finanziamento dei benefici in favore dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti).
- L’incremento si riflette sugli importi di cui all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 67/2011, relativi al finanziamento delle prestazioni pensionistiche anticipate per tali categorie.

**ESTENSIONE
DELL'INCENTIVO
ALLA PROSECUZIONE
DELL'ATTIVITÀ LAVORATI-
VA OLTRE I REQUISITI PER
LA PENSIONE ANTICIPATA**

Art. 1, c. 194

**SOPPRESSIONE
DEL COMPUTO
DEL VALORE TEORICO
DELLA RENDITA
DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE AI FINI
DEGLI IMPORTI SOGLIA
NEL CONTRIBUTIVO**

Art. 1, c. 195

**AGGIORNAMENTO
DELLE TABELLE
PER LA RENDITA
VITALIZIA EX ART. 13
DELLA L. 1338/1962**

Art. 1, c. 196

**ENTRATA IN VIGORE
DELLE MISURE
SU ADEGUAMENTO
REQUISITI E TFS/TFR**

Art. 1, c. 197

**MISURE IN MATERIA
DI LIQUIDAZIONE
DEI TRATTAMENTI DI FINE
RAPPORTO NEL PUBBLICO
IMPIEGO**

Art. 1, c. 198

**PREVIDENZA
COMPLEMENTARE,
INCENTIVI FISCALI, NUOVE
REGOLE DI DECUMULO
E POTERI COVIP**

Art. 1, cc. 201-202

**ALTRE DISPOSIZIONI
SULLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE**

Art. 1, cc. 203-205

- È estesa l'applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1, c. 161 della L. 207/2024 ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31.12.2026, i requisiti minimi per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24, c. 10 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011).

- La misura consente, su opzione del lavoratore, di rinunciare all'accreditamento della contribuzione IVS a proprio carico e di ricevere in busta paga l'importo corrispondente alla quota di contributi non versata; il datore di lavoro è conseguentemente sollevato dall'obbligo di versare la quota a carico del lavoratore, restando invece fermo l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.

- È abrogato il c. 7-bis dell'art. 24 del D.L. 201/2011 (l. 214/2011), eliminando la facoltà, introdotta dal 1.01.2025, di computare ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11 del medesimo art. 24, anche il valore teorico di una o più rendite di previdenza complementare unitamente alla prima rata di pensione.

- In coerenza, è soppresso l'ultimo periodo del c. 11, che collegava a tale facoltà un irrigidimento delle condizioni di accesso (incremento del requisito contributivo di 5 anni dal 2025 e di ulteriori 5 anni dal 2030) nonché un regime di incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, salvo lavoro autonomo occasionale entro € 5.000 lordi annui.

Resta, quindi, rilevante, ai fini della verifica degli importi soglia nel sistema contributivo, la sola pensione obbligatoria liquidata, senza possibilità di computare anche il valore teorico di rendite di previdenza complementare.

- È prevista l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un D.M. MLPS-MEF, sentito l'Inps, volto ad aggiornare - sulla base di coefficienti attuariali rinnovati - le tabelle applicative dell'art. 13 della L. 1338/1962.

- L'aggiornamento incide sulla quantificazione degli oneri dovuti nelle ipotesi di costituzione di rendita vitalizia (e nei correlati istituti di regolarizzazione contributiva), adeguandoli a nuovi parametri attuariali.

- Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della L. 199/2025 nella Gazzetta Ufficiale (30.12.2025), rendendo immediatamente applicabili le misure relative all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita e alla disciplina del TFS/TFR nel pubblico impiego.

- A decorrere dal 1.01.2027, e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dalla medesima data, è ridotto da 12 mesi a 9 mesi il termine, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, entro il quale è liquidato il trattamento di fine servizio/rapporto nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d'ufficio per anzianità massima di servizio, modificando l'art. 3, c. 2 D.L. 79/1997 (L. 140/1997).

- A decorrere dal periodo d'imposta 2026, è innalzato a € 5.300 (da € 5.164,57) il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare; sono rimodulate le deduzioni aggiuntive per i lavoratori di prima occupazione e si interviene sulle prestazioni finali; inoltre sono introdotte modalità alternative di erogazione delle rendite.
- Sono estesi a prestazioni e RITA i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni obbligatorie.

Le disposizioni decorrono dal 1.07.2026; entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

**Adesioni
alla previdenza
complementare**

- Dal 1.07.2026, scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei **60 giorni** successivi all'assunzione.

**ALTRÉ DISPOSIZIONI
SULLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
(segue)**

Art. 1, cc. 203-205

**• Accantonamento
Tfr e fondo Inps**

- La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti.
- Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all'anno precedente inferiore ai 60 dipendenti.
- Dal 2032, l'obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti.
- L'obbligo non sussiste con riferimento ai dipendenti per i quali gli accantonamenti in oggetto siano destinati ad una forma di previdenza complementare.

RINNOVO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2026 (CIRC. INPS 19.12.2025, N. 153)

**INDICE DI
RIVALUTAZIONE
PROVVISORIO PER
L'ANNO 2026**

- L'art. 2 del decreto interministeriale 19.11.2025 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4% dal 1.01.2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
- Si riportano di seguito i valori provvisori del trattamento minimo del 2026 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2026: € 611,85 mensili, € 7.954,05 annui.

**MODALITÀ DI
ATTRIBUZIONE DELLA
RIVALUTAZIONE
PROVVISORIA PER L'ANNO
2026 PER LA GENERALITÀ
DELLE PENSIONI**

- L'art. 1, c. 478, della L. 27.12.2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal 1.01.2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, c. 1 della L. 448/1998:
 - nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo: 1,4% fino a € 2.413,60;
 - nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo; 1,26% da € 2.413,61 a € 3.017,00;
 - nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo; 1,050% da € 3.017,01.

**INCREMENTO PER L'ANNO
2026 DELLE PENSIONI
DI IMPORTO PARI
O INFERIORE
AL TRATTAMENTO
MINIMO INPS**

Art. 1, c. 310 L. 29.12.2022, n. 197

- L'art. 1, c. 177, della L. 30.12.2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha prorogato fino al 2026 l'incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dall'art. 1, c. 310, della L. 29.12.2022, n. 197.
- La misura percentuale dell'incremento è pari a +2,2% per l'anno 2025 e a +1,3% per l'anno 2026; incremento massimo riconosciuto è pari € 7,95.

**PERIODICITÀ E DATE
DI PAGAMENTO**

- I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'Inail sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

**PAGAMENTI ANNUALI
E SEMESTRALI**

- Come stabilito dal D.M. 25.03.1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate.
- I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

PRECISAZIONI INPS SUI NUOVI PERMESSI AGGUNTIVI PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CHIARIMENTI INPS PER PERMESSI AGGUNTIVI

D. Lgs. 23.11.1988, n. 509 - Artt. 2110, 2118 C.C. - D. Lgs. 15.05.2015, n. 81 - L. 18.07.2025, n. 106
Art. 46 D. Lgs. 10.09.2003, n. 276 - L. 30.03.1971, n. 118 - L. 5.02.1992, n. 104 - L. 24.12.2007, n. 247
C.M. Lavoro 18.03.2004, n. 9 - C.M. Lavoro 22.12.2005, n. 40 - Circ. Inps 19.12.2025, n. 152

La L. 106/2025, in vigore dal 9.08.2025, introduce nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare.


In particolare, a partire dal 1.01.2026 è stata introdotta una nuova tutela per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (o ai figli minori), che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica (in fase attiva o in follow-up precoce) o per malattia invalidante o cronica, anche rara. Tuttavia, nel caso di figli minorenni con le medesime patologie, il requisito del grado di invalidità si considera automaticamente soddisfatto se il minore è già titolare dell'indennità di frequenza.

È richiesto anche che il medico di medicina generale o il medico specialista rilasci all'interessato l'apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

L'agevolazione consiste nel diritto a fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi, specificamente destinate a visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti.

Restano esclusi da tale beneficio i lavoratori autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo autonomi. Con la circolare Inps 19.12.2025, n. 152, sono fornite le indicazioni operative.

SCHEMA DI SINTESI



CHIARIMENTI INPS PER PERMESSI AGGIUNTIVI

REQUISITI DI ACCESSO ALL'INDENNITÀ

- Per potere fruire dei permessi orari, al lavoratore (o al figlio minorenne) deve essere stato riconosciuto un **grado di invalidità pari o superiore al 74%**, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.
- **Per i figli minorenni** affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un **verbale di accertamento** dell'invalidità civile che attestti, almeno, **il riconoscimento dell'indennità di frequenza**.
- È richiesto, inoltre, che **il medico** di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all'interessato, affetto dalle suddette patologie, **apposita prescrizione di visite**, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

Trattandosi di ore di permesso è richiesta la **sussistenza di un rapporto di lavoro** in corso al momento della fruizione dello stesso.

ESCLUSIONI

- La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione **non è applicabile a:**
 - .. lavoratori iscritti alla Gestione separata;
 - .. lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

INDENNITÀ ECONOMICA

- Per le 10 ore annue di permesso aggiuntive ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
- Tale richiamo alla **normativa vigente in materia di malattia** si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un'indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare.

• Calcolo

- Nel settore privato, l'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.
- In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio **dove essere determinato**, ai fini dell'anticipazione e del successivo conguaglio, **in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera** (RMGG) del dipendente.
- Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruitta, il datore di lavoro deve:
 - .. **determinare la retribuzione oraria** dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
 - .. **applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%**.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

- **Richiesta al datore di lavoro**
 - A decorrere dal 1.01.2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle 10 ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro.
 - Al momento della richiesta, l'interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
 - È prevista unicamente la fruizione di **ore intere** e non di frazione di ora.
- **Attestazione della struttura sanitaria**
 - Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
- **Permessi per figlio minore**
 - Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a 10 ore nell'arco dell'anno, **indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso**.
 - Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell'invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).
 - Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'**attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni** sanitarie prescritte.
 - Il diritto del lavoratore di fruire delle 10 ore annue di permesso per ciascun figlio **non è pregiudicato dall'eventuale fruizione del beneficio da parte dell'altro genitore lavoratore**.
 - Nei casi di **più figli minori**, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

FLUSSO UNIEMENS

- Per la corretta gestione dei permessi di cui all'art. 2, c. 2 L. 106/2025 nei flussi Uniemens, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo, è stato istituito il seguente codice evento:
 - .. “PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
- A partire **dal mese di competenza gennaio 2026**, nella compilazione del flusso Uniemens deve essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <**CodiceEvento**> di <Settimana>, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l'evento con le consuete modalità.
- Per l'evento richiamato, è prevista altresì la compilazione del **calendario giornaliero** (elemento <giorno> come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell'evento.
- Per il conguaglio dell'indennità anticipata nell'elemento <**CodiceCausale**> deve essere inserito il seguente codice relativo allo specifico evento:
 - .. **codice “0060”**, avente il significato di “Conguaglio permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Art. 2 L. 18.07.2025, n. 106” (codice evento “PCM”).
- Le somme corrisposte agli **operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici** sono rimborsate dall'Istituto direttamente ai datori di lavoro.
- Le istruzioni per le domande di rimborso verranno fornite dall'Inps con apposito messaggio.